



## *Autorità per l'energia elettrica e il gas*

**DELIBERAZIONE 16 GENNAIO 2013**  
**6/2013/R/COM**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE E RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI NEI GIORNI DEL 20 MAGGIO 2012 E SUCCESSIVI**

### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 16 gennaio 2013

#### **VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un “quadro per l'adozione comunitaria in materia di acque”;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 marzo 1996, n. 108 (di seguito: legge 108/96);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212 (di seguito: legge 212/00);
- il decreto del presidente della repubblica 9 maggio 2001, n. 244/01;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2012, recante dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 (di seguito: deliberazione 22 maggio 2012);
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, recante estensione dello stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 maggio 2012 alle province di Reggio Emilia e Rovigo (di seguito: deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012);

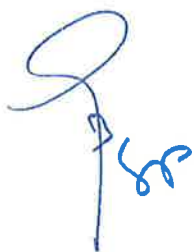
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 (di seguito: decreto legge 74/12);
- il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83/12, convertito, con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134/12 (di seguito: decreto legge 83/12);
- il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni in legge 7 dicembre 2012, n. 213 (di seguito: decreto legge 174/12);
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 giugno 2012 (di seguito: decreto ministeriale 1 giugno 2012) come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 ottobre 2001, n. 229/01 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2005, n. 281/05 (di seguito: deliberazione n. 281/05);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 281/05, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 11/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 (di seguito: deliberazione 156/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 156/07, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione 2 agosto 2012, 350/2012/R/ eel (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, GOP 64/09 (di seguito: deliberazione GOP 64/09);

- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 184/09, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/com 185/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 185/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, GOP 63/11;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIT);
- l'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIME);
- l'Allegato C alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 74/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2012, 235/2012/R/com (di seguito: deliberazione 235/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 250/2012/R/com (di seguito: deliberazione 250/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 314/2012/R/com (di seguito: deliberazione 314/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr)
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 350/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 350/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 31 ottobre 2012, 453/2012/R/com (di seguito: documento per la consultazione 453/2012/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 485/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 572/2012/I/com (di seguito: deliberazione 572/2012/I/com);
- la nota dell'Autorità in data 6 novembre 2012, prot. n. 35174 (di seguito: nota 6 novembre 2012);
- la nota dell'Autorità in data 6 dicembre 2012, prot. n. 40017 (di seguito: nota 6 dicembre 2012);
- la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2012, n. DAGL 4 3 2 4/2012/106/11931, ricevuta dall'Autorità il 24 dicembre 2012, prot. Autorità n. 43240 (di seguito: comunicazione della Presidenza del Consiglio del 22 dicembre 2012);
- la nota dell'Autorità in data 28 dicembre 2012, prot. n. 43943 (di seguito: nota 28 dicembre 2012) relativa alla trasmissione della deliberazione 572/2012/I/com, recante richiesta al Governo di indirizzi sull'allegato schema di provvedimento in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi;
- la comunicazione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 gennaio 2013 prot. 4 3 2 4/2012/106/293, ricevuta dall'Autorità il 16 gennaio 2013, prot. n. 2572 (di seguito comunicazione 15 gennaio 2013).



**CONSIDERATO CHE:**

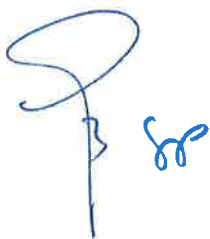
- con la deliberazione 22 maggio 2012, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al sessantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova, il giorno 20 maggio 2012;
- con la deliberazione del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2012 il suddetto stato di emergenza è stato esteso alle province di Reggio Emilia e Rovigo;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede che, nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1 al medesimo decreto, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;
- l'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012 prevede infine che, per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale;
- l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 74/12, ha precisato che le disposizioni del medesimo decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto ministeriale 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 212/00;
- l'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, prevede che, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;
- il medesimo comma prevede altresì che, entro 120 giorni dalla data di conversione in legge del medesimo decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del medesimo decreto, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;



- l'articolo 67-septies, comma 1, del decreto legge 83/12, prevede che il decreto-legge 74/12 e l'articolo 10 del medesimo decreto 83/12 si applicano anche ai territori dei comuni di Ferrara, Mantova, nonché, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertino, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte dè Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d'Oglio, Argenta;
- l'articolo 67-septies, comma 2, del suddetto decreto legge 83/12 prevede altresì che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 67-septies, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 74/12;
- l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 74/12 prevede che, a valere sulle disponibilità del suddetto Fondo, siano concessi contributi destinati alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
- ai sensi dell'articolo 11, comma 5ter, del decreto legge 174/12, le disposizioni di cui al decreto legge 74/12 si applicano anche al comune di Motteggiana; e che, ai sensi dell'articolo 11, comma 6bis, del medesimo decreto legge, nell'allegato 1 al decreto ministeriale 1 giugno 2012, sono inseriti anche i Comuni di Ferrara e Mantova;
- con la deliberazione 235/2012/R/com l'Autorità ha adottato un primo provvedimento d'urgenza a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e dei giorni successivi (di seguito: eventi sismici del 20 maggio 2012) prevedendo, in particolare, la sospensione a partire dal 20 maggio 2012 dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere relative alla fornitura di energia elettrica, di gas, ivi compresi i gas diversi distribuiti a mezzo reti canalizzate, e del servizio idrico integrato (comprensivo di ciascun singolo servizio che lo compone) per le utenze site nei comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati da provvedimenti delle autorità competenti;
- con la deliberazione 250/2012/R/com l'Autorità ha sospeso i termini di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo del *bonus* elettrico e del *bonus* gas per i clienti residenti nei comuni interessati dai fenomeni sismici;
- il comma 12.1, lettera b), punto i) e lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, e il comma 4.1, lettera b), punto i) e il comma 4.2, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, prevedono come requisiti di accesso al *bonus* elettrico e al *bonus* gas la coincidenza della residenza anagrafica del cliente domestico con la localizzazione del punto di prelievo/riconsegna e per il punto di prelievo limiti alla potenza contrattualmente impegnata;
- con la deliberazione 314/2012/R/com l'Autorità:
  - ha fissato in sei mesi il termine della sospensione di cui al punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com pari al massimo di sospensione consentito in sede di conversione del decreto legge 74/12;
  - ha adottato azioni a sostegno dell'operatività dei soggetti esercenti l'attività di vendita interessati dalla sospensione disposta dalla deliberazione

235/2012/R/com (con l'eccezione del servizio idrico); in particolare, è previsto che i soggetti esercenti l'attività di vendita possano richiedere alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: la Cassa) un anticipo per gli importi per i quali è prevista la suddetta sospensione, qualora quest'ultima comporti una significativa riduzione del fatturato (ossia oltre la soglia del 3% prevista dalla medesima deliberazione);

- ha stabilito che nel periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture non si applichino le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti finali;
- ha sospeso/prorogato i termini per gli adempimenti informativi previsti dal TICA, dalla RTDG e dal TIU per gli esercenti operanti nelle zone interessate dal sisma;
- con la medesima deliberazione 314/2012/R/com, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento:
  - coerentemente con quanto previsto dal decreto legge 74/12, la definizione delle modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi, l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, l'individuazione delle modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
  - la definizione delle modalità di restituzione alla Cassa delle somme anticipate, coerentemente con la sopra richiamata rateizzazione, nonché le modalità volte a minimizzare l'impatto circa potenziali inadempimenti relativi ai clienti finali oggetto della sospensione dei pagamenti e della rateizzazione;
- con il documento per la consultazione 453/2012/R/com, l'Autorità ha esposto i propri orientamenti in relazione alle modalità operative per il riconoscimento di agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;
- nel documento per la consultazione 453/2012/R/com sono stati inoltre espressi orientamenti circa:
  - a) le modalità di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi dalla deliberazione 235/2012/R/com;
  - b) le disposizioni per gli esercenti relativamente al recupero del credito a seguito di inadempimenti dei clienti finali;
  - c) le modalità di restituzione alla Cassa delle anticipazioni ottenute dagli esercenti;
- in particolare, con riferimento alle modalità di rateizzazione delle fatture, nel citato documento per la consultazione è stato previsto:
  - a) che l'esercente la vendita provveda a rateizzare automaticamente gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, su un periodo pari a 24 mesi per il settore elettrico e il gas e 12 mesi per il settore idrico, senza applicazione di interessi a carico del cliente; e, nel caso in cui sia stata sospesa anche l'emissione delle fatture, che gli importi dei consumi non ancora fatturati siano addebitati con un'unica fattura da emettere entro il 31 dicembre 2012, proponendo altresì che tale rateizzazione non trovi applicazione qualora gli importi complessivi risultino inferiori ad una determinata soglia;

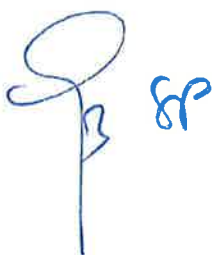


- b) che gli importi da rateizzare siano suddivisi in un numero di rate non cumulabili di ammontare costante e le rate abbiano una periodicità corrispondente a quella di fatturazione prevedendo altresì che il cliente venga informato relativamente al piano di rateizzazione applicato e alla possibilità di provvedere al pagamento in un'unica soluzione o avvalendosi di una rateizzazione più breve;
- c) in alternativa alla durata di 24 mesi, di differenziare la tempistica di rateizzazione in base ai danni effettivamente subiti dai clienti;
- d) un meccanismo di cessione del credito al venditore entrante in caso di cambio fornitore da parte del cliente con un piano di rateizzazione non ancora concluso;
- con riferimento al recupero dei crediti maturati nel periodo di sospensione, il documento per la consultazione 453/2012/R/com ha previsto che, in caso di inadempimenti dei clienti finali:
  - a) l'esercente possa accedere ad un apposito meccanismo di copertura qualora abbia svolto determinate azioni di gestione e recupero dei crediti, quali la costituzione in mora e le azioni previste dalla normativa a tutela del credito, presentando apposita istanza alla Cassa;
  - b) ai fini della determinazione dell'ammontare riconosciuto dei crediti non riscossi:
    - i. debba trascorrere un tempo minimo di 24 mesi dalla scadenza dei relativi pagamenti e, conseguentemente, l'istanza da presentare alla Cassa sia effettuata nel mese di giugno 2015;
    - ii. sia applicata una percentuale all'ammontare dei crediti non riscossi dichiarato;
  - c) ai fini della determinazione della percentuale di cui alla precedente lettera b) di considerare le seguenti due opzioni alternative:
    - i. livello definito *ex-ante*;
    - ii. livello definito sulla base della percentuale media, rilevata *ex-post* in base a quanto effettivamente documentato dagli esercenti interessati;
  - d) al fine di garantire un incentivo alla gestione efficiente del credito da parte degli esercenti la vendita, di definire un meccanismo di premialità nel caso in cui l'esercente dimostri di aver recuperato una quota di crediti superiore a quella fissata dall'Autorità;
- con riferimento infine alla restituzione alla Cassa degli importi anticipati dalla medesima Cassa, nel documento per la consultazione 453/2012/R/com è stato previsto di definire un piano di rateizzazione della durata di 24 mesi, prevedendo che ciascuna rata contabilizzi pro-quota l'ammontare degli interessi dovuti alla Cassa medesima;
- il documento per la consultazione 453/2012/R/com non affronta le questioni relative al livello e alla durata delle agevolazioni, tematiche oggetto di una parallela fase di coordinamento istituzionale promossa dall'Autorità nei confronti delle istituzioni e amministrazioni coinvolte, con nota 6 novembre 2012;
- con deliberazione 485/2012/R/idr l'Autorità ha differito i termini per la raccolta dati in materia di servizio idrico integrato di cui alla deliberazione 347/2012/R/idr per i gestori con sede amministrativa nei comuni interessati dagli eventi sismici.



**CONSIDERATO CHE:**

- le osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione hanno confermato in generale la validità dell'impostazione prevista dall'Autorità;
- alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno tuttavia evidenziato la necessità:
  - di avere un chiaro quadro di riferimento per identificare il perimetro dei soggetti beneficiari delle agevolazioni;
  - di definire precisamente in quanti punti di fornitura i soggetti beneficiari possono usufruire delle agevolazioni;
  - di specificare le modalità con le quali i soggetti interessati possono richiedere le agevolazioni, nel caso in cui non siano automaticamente riconosciute;
  - di definire modalità e tempistiche con cui i distributori devono operare i conguagli nei confronti degli esercenti la vendita;
  - di stabilire tempistiche di applicazione delle misure coerenti con la necessità di implementare i flussi informativi da parte degli operatori;
- relativamente all'individuazione dei soggetti beneficiari, sono altresì emerse segnalazioni discordanti da parte degli operatori, in quanto, mentre alcuni operatori hanno messo in evidenza la difficoltà a discriminare tra i potenziali beneficiari sulla base del danno subito dai medesimi in seguito agli eventi sismici, altri operatori hanno al contrario evidenziato la necessità di limitare le agevolazioni ai soli soggetti gravemente danneggiati, al fine di ridurre l'impatto di tali agevolazioni sia sugli operatori medesimi sia sul sistema elettrico e gas;
- la Regione Emilia Romagna ha altresì evidenziato che nei moduli temporanei abitativi la dotazione impiantistica non prevede utenze gas e che il riscaldamento nei suddetti moduli è assicurato tramite utenze alimentate elettricamente e che pertanto i suddetti moduli necessitano di una potenza impegnata fino a 6 kW;
- tre operatori hanno invece proposto l'adozione di meccanismi per il riconoscimento delle agevolazioni alternativi rispetto a quelli illustrati dall'Autorità, che si basano sull'applicazione di tariffe non scontate e l'erogazione di un contributo pari allo sconto cui i beneficiari hanno diritto con modalità analoghe a quelle previste per il *bonus* elettrico e gas; tale sistema implicherebbe il coinvolgimento in primo luogo dei comuni, oltre alla Cassa;
- la messa in operatività di tale sistema comporterebbe tempi e complessità operative che risultano incompatibili con la necessità di avviare immediatamente le incentivazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici;
- con riferimento alle modalità di rateizzazione delle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, dalle risposte alla consultazione emergono:
  - a) orientamenti discordanti da parte degli operatori circa la durata di 24 mesi della rateizzazione delle fatture. In particolare, tale durata:
    - è stata condivisa dalla maggior parte dei clienti finali e delle loro associazioni rappresentative intervenuti alla consultazione, ad eccezione di una associazione, rappresentativa delle realtà imprenditoriali presenti sul territorio interessato, che ha proposto un'ulteriore estensione del periodo, al fine di uniformarlo a quanto previsto dalla normativa tributaria;



- non è stata condivisa dalle associazioni rappresentative degli operatori e dalla maggior parte degli esercenti la vendita, che hanno ritenuto più adeguato un periodo pari a 12 o al massimo 18 mesi;
  - b) un generale consenso alla previsione di una soglia minima al di sotto della quale non prevedere disposizioni vincolanti in materia di rateizzazione; in particolare un'associazione degli operatori propone di agire in analogia con le previsioni della deliberazione 229/01 mentre gli esercenti la vendita propongono soglie diverse e comunque non inferiori a 100 euro;
  - c) la segnalazione, da parte degli esercenti la vendita e delle associazioni rappresentative dei medesimi, di elementi di criticità relativamente al termine entro cui emettere la fattura unica relativa a tutti gli importi dei consumi non ancora fatturati, evidenziando l'eccessiva vicinanza di tale termine – previsto in consultazione al 31 dicembre 2012 - tenuto conto dei tempi tecnici di adeguamento dei sistemi informativi e di fatturazione per la gestione delle agevolazioni previste;
  - d) orientamenti discordanti in materia di periodicità della rateizzazione degli importi fatturati i cui termini di pagamento sono stati sospesi o degli importi fatturati con la fattura unica; in particolare:
    - alcuni esercenti la vendita e le associazioni rappresentative di tali esercenti ritengono che la periodicità di rateizzazione debba essere lasciata alla scelta del venditore;
    - altri esercenti la vendita e le Associazioni dei consumatori, anche a seguito di incontri sul contenuto del documento per la consultazione 453/2012/R/com, condividono la proposta dell'Autorità;
  - e) un generale dissenso relativo all'ipotesi di differenziare le tempistiche di rateizzazione in ragione dei danni subiti; specificamente, la maggioranza delle imprese esercenti la vendita e le loro associazioni rappresentative non condivide tale ipotesi ed evidenzia le notevoli complessità gestionali che ne deriverebbero;
  - f) una generale non condivisione di quanto previsto in relazione alle proposte relative alla procedura di cessione del credito nel caso di cambio del fornitore da parte del cliente finale che ha in essere un piano di rateizzazione: nello specifico, la maggior parte degli esercenti la vendita e loro associazioni rappresentative ritengono più opportuno prevedere che, in caso di cambio fornitore, possa essere richiesto al cliente finale l'intero importo dovuto o, in alternativa, è stata avanzata l'ipotesi di prevedere che sia il venditore uscente a continuare a essere creditore delle rate secondo le loro naturali scadenze;
- con riferimento alle disposizioni per gli esercenti relativamente al recupero del credito a seguito di inadempimenti dei clienti finali:
    - a) relativamente al meccanismo di copertura, ai crediti da comprendere e alle tempistiche del meccanismo:
      - le associazioni rappresentative degli operatori ed un operatore condividono le proposte dell'Autorità; alcuni operatori propongono che le misure coprano anche i crediti maturati nel periodo precedente al 20 maggio 2012, scaduti e non pagati dal cliente, in quanto è ragionevole ritenere che il sistema abbia modificato la capacità di pagamento dei clienti finali;

- gli operatori e le loro associazioni condividono quanto delineato dall'Autorità in merito alla proposta relativa alle azioni che l'esercente la vendita deve avere svolto per poter accedere al meccanismo di riconoscimento;
  - un operatore propone che siano coperti non solo i crediti ma anche gli ulteriori oneri eventualmente sostenuti, ad esempio per effetto delle operazioni di cessione del credito;
  - un operatore suggerisce che l'ammontare dei crediti ammessi al meccanismo di restituzione sia definito trascorso un periodo di 12 mesi dalla scadenza del relativo pagamento e non di 24 mesi;
  - un operatore propone di differire la tempistica per la presentazione dell'istanza al mese di settembre 2015; un altro operatore, coerentemente con la sua proposta di prevedere un piano di rateizzazione di 12 mesi, ritiene invece che la presentazione dell'istanza debba essere anticipata al mese di giugno 2014;
- b) relativamente alla percentuale che dovrebbe essere riconosciuta per il caso dei crediti non riscossi:
- un operatore propone che essa corrisponda al maggior credito registrato dall'esercente la vendita nelle zone colpite dal sisma, rispetto alle altre nelle aree geografiche confinanti, a parità di fatturato emesso;
  - altri operatori e loro associazioni rappresentative condividono le proposte relative al meccanismo di premialità;
  - un'associazione rappresentativa degli esercenti ritiene opportuno riconoscere il totale del credito non riscosso, soprattutto nel caso di utenze dichiarate inagibili;
- c) con riferimento alle proposte alternative relative alla percentuale da riconoscere del credito non riscosso, dalla consultazione sono emerse posizioni contrapposte e sono state in alcuni casi formulate proposte aggiuntive;
- d) in relazione al meccanismo di premialità proposto, dalla consultazione è emersa un'ampia condivisione;
- in relazione alla restituzione alla Cassa delle anticipazioni ottenute dagli esercenti la vendita, un operatore e un'associazione rappresentativa degli esercenti ritengono che la previsione relativa alla restituzione delle anticipazioni maggiorate degli interessi non sia caratterizzata da principi di equità, in ragione delle modalità previste per la rateizzazione ai clienti finali (non gravata da interessi passivi);
  - sul tema degli anticipi corrisposti dalla Cassa un'associazione rappresentativa degli esercenti la vendita ed un operatore ritengono necessario prevedere che tutti gli esercenti la vendita abbiano facoltà di accedervi, tenuto conto dell'impatto della sospensione dei termini di pagamento;
  - le osservazioni pervenute in sede di consultazione sono state pubblicate sul sito internet dell'Autorità.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la richiamata nota 6 novembre 2012, l'Autorità ha richiesto al Governo indirizzi in merito alle agevolazioni da riconoscere e alla rateizzazione delle

fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi, chiedendo un incontro di coordinamento tra la medesima Autorità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza e della assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012;

- in esito all'incontro istituzionale svoltosi in data 23 novembre 2012, convocato, a seguito alla citata nota 6 novembre 2012, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno presentato al Governo una proposta per la definizione delle agevolazioni e del piano di rateizzazione degli importi sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 314/2012/R/com (di seguito: proposta delle Regioni);
- con la nota 6 dicembre 2012 l'Autorità ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri uno schema di provvedimento che tiene conto del processo di consultazione di cui ai precedenti alinea, nonché degli orientamenti emersi a seguito dell'incontro istituzionale tra la medesima Autorità e la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza e della assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, svoltosi il 23 novembre 2012.
- con la comunicazione del 22 dicembre 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito all'Autorità le valutazioni formulate dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione allo schema di provvedimento inviato con la nota 6 dicembre 2012;
- con la nota 28 dicembre 2012 l'Autorità ha trasmesso al Governo la deliberazione 572/2012/I/com, recante richiesta di indirizzi sull'allegato schema finale di provvedimento in materia di agevolazioni tariffarie e rateizzazione dei pagamenti per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nei giorni del 20 maggio 2012 e successivi; schema che tiene conto degli orientamenti desumibili da quanto segnalato con la comunicazione della Presidenza del Consiglio del 22 dicembre 2012 e della proposta delle Regioni nei limiti di compatibilità con la comunicazione medesima;
- con la comunicazione 15 gennaio 2013, ricevuta in data odierna dall'Autorità, la Presidenza del Consiglio ha valutato la conformità all'ipotesi individuata dello schema di provvedimento di cui alla deliberazione 572/2012/I/com.

**CONSIDERATO CHE:**

- analogamente a quanto avviene nei settori dell'energia elettrica e del gas, è opportuno che le agevolazioni applicate agli utenti del servizio idrico integrato vengano compensate tramite una specifica componente tariffaria da applicare agli utenti del medesimo servizio non aventi diritto alle agevolazioni;
- gli operatori partecipanti alla consultazione hanno indicato la Cassa quale soggetto idoneo allo svolgimento delle funzioni di gestione delle perequazioni anche con riferimento al settore idrico;
- l'articolo 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa, approvato dall'Autorità con deliberazione GOP 64/09, prevede che "la Cassa esercita [...] ulteriori attività richieste dall'Autorità nel quadro della generale forma di collaborazione prevista dall'articolo 2, comma 22, della legge 14

novembre 1995, n. 481, e quale soggetto ordinamentale funzionale ai poteri ed alle attività dell'Autorità.";

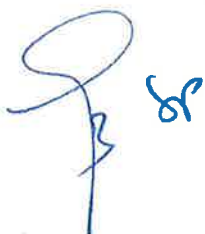
- dalla consultazione non sono emersi riscontri concreti riguardo a consumi anomali derivanti da danni causati dagli eventi sismici;
- diversi soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato la necessità, con riferimento al periodo interessato dalla sospensione della fatturazione, di procedere a congruaggi delle fatture eventualmente già emesse piuttosto che allo storno ed alla riemissione delle fatture medesime, anche in considerazione del fatto che un numero significativo delle fatture già emesse è stato regolarmente pagato dagli utenti finali.

#### CONSIDERATO, INFINE, CHE:

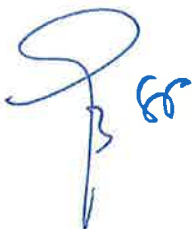
- il sopracitato documento per la consultazione 453/2012/R/com prevede agevolazioni anche nei confronti degli utenti direttamente allacciati alla rete di trasporto regionale del gas;
- il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali viene applicato su base annuale;
- nei comuni colpiti dagli eventi sismici sono presenti utenti direttamente allacciati alla rete di trasporto del gas che prelevano il gas ai fini dell'attività di produzione termoelettrica;
- il riconoscimento delle agevolazioni ai suddetti soggetti comporterebbe una distorsione nei meccanismi competitivi del mercato elettrico;
- la deliberazione 40/04, relativa all'adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento), definisce gli obblighi di accertamento documentale, da parte del soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas, degli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti il cui esito positivo è condizione necessaria per procedere alla fornitura;
- al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, in fase di prima attuazione la deliberazione 40/04 ha consentito ai distributori di gas di attivare le nuove forniture di gas anche in assenza di accertamento documentale previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E alla medesima deliberazione;
- stante l'attuale situazione di emergenza nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012, l'Autorità ritiene ancora oggi potenzialmente problematica la possibilità per i clienti finali siti nei medesimi comuni di adempiere in tempi rapidi a tutti gli obblighi previsti dal regolamento.

#### RITENUTO OPPORTUNO:

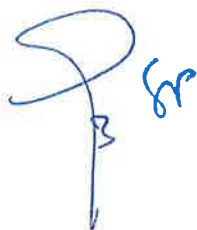
- dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legge 74/12, adottando modalità operative per il riconoscimento delle agevolazioni alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 in linea con lo schema previsto dal documento per la consultazione 453/2012/R/com, tenendo conto delle già ricordate esigenze emerse in sede di consultazione:
  - definire precisamente in quanti punti di fornitura i soggetti beneficiari possono usufruire delle agevolazioni;



- specificare le modalità con le quali i soggetti interessati possono richiedere le agevolazioni, nel caso in cui non siano automaticamente riconosciute;
- definire le agevolazioni e la durata delle medesime in coerenza con lo schema di provvedimento di cui alla deliberazione 572/2012/I/com;
- prevedere che le sopraccitate agevolazioni siano definite in modo analogo per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto tenendo conto delle modalità di applicazione del corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali;
- prevedere che dalle agevolazioni di cui al precedente alinea siano esclusi i soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica;
- prevedere che la fornitura di gas agli impianti di utenza nella titolarità dei soggetti destinatari delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sia attivata previa acquisizione del modulo di cui all'Allegato E alla deliberazione 40/04, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore;
- prevedere una deroga temporanea a quanto previsto al comma 12.1 lettera b), punto i), e lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e al comma 4.1, lettera b), punto i), e al comma 4.2 lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 per garantire l'ammissione e il rinnovo in continuità del *bonus* gas e del *bonus* elettrico ai clienti domestici economicamente svantaggiati dei comuni interessati dagli eventi sismici che siano temporaneamente residenti in moduli abitativi transitori o in altre abitazioni a causa dell'inagibilità della loro abitazione di residenza;
- definire il periodo minimo di rateizzazione degli importi sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 314/2012/R/com in 24 mesi per il servizio elettrico e per il gas e in 12 mesi per il servizio idrico integrato;
- prevedere:
  - a) che gli esercenti provvedano a rateizzare gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, sul periodo minimo di rateizzazione senza discriminazione e applicazione di interessi a carico dei clienti, al fine di contemperare le diverse esigenze di clienti finali e operatori;
  - b) la facoltà del cliente finale di corrispondere gli importi dovuti in accordo ai normali termini di scadenza o comunque in accordo ad un piano di rateizzazione di durata inferiore concordato con il proprio fornitore;
  - c) che:
    - nel caso di fatture già emesse, nella prima fattura utile siano incluse le informazioni relative alla rateizzazione;
    - nel caso in cui sia stata sospesa anche l'emissione delle fatture, gli importi dei consumi non ancora fatturati siano addebitati con un'unica fattura da emettere entro il 31 maggio 2013, in considerazione degli impatti dichiarati sui sistemi informativi e di fatturazione come rappresentati in consultazione e che in tale fattura unica da rateizzare siano comprese le informazioni relative alla suddetta rateizzazione;
  - d) che in considerazione delle posizioni dei partecipanti alla consultazione e al fine di bilanciare le opposte esigenze dei soggetti coinvolti, la rateizzazione di cui alla precedente lettera a) non trovi applicazione nel caso di importi complessivi inferiori alle seguenti soglie:
    - 100,00 euro per il settore gas;

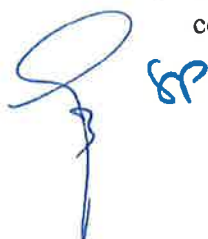


- 50,00 euro per il settore elettrico e per il servizio idrico;
- stabilire, in coerenza con gli orientamenti del documento per la consultazione 453/2012/R/com, che:
  - la periodicità di rateizzazione sia pari a quella di fatturazione;
  - ai conguagli che dovessero essere contabilizzati anche successivamente al 20 novembre 2012 ed entro il 20 maggio 2013, trovino applicazione le previsioni regolatorie in materia di rateizzazione adottate con il presente provvedimento, al fine di permettere al cliente finale un più agevole pagamento degli importi dovuti;
- prevedere che per gli esercenti del mercato libero di energia elettrica e del gas sia possibile offrire condizioni migliorative per il cliente finale;
- con riferimento alle procedure di copertura dei crediti, in caso di cambio di fornitore di energia elettrica e di gas da parte del cliente finale che ha in atto un piano di rateizzazione, confermare la soluzione già implementata con la deliberazione ARG/com 185/09, per il sisma che ha interessato la regione Abruzzo, sia in ragione delle già richiamate esigenze di omogeneità e semplificazione, sia considerato che tale soluzione può garantire meglio il recupero del credito ed un corretto incentivo alla gestione dello stesso da parte dei venditori, evitando anche in tal modo di appesantire la quota di oneri legati alla morosità a carico del sistema;
- prevedere che il meccanismo di cui al precedente alinea non trovi comunque applicazione alle somme rateizzate che, alla data di esecuzione dello *switching*, risultassero già scadute ma non ancora pagate;
- prevedere, al fine di garantire una capillare diffusione delle informazioni a beneficio dei clienti finali in tema di rateizzazione, che gli esercenti la vendita ed i gestori del servizio idrico integrato provvedano a pubblicare sul proprio sito internet le misure adottate con il presente provvedimento definendo altresì le modalità con cui i clienti finali comunichino ai propri fornitori l'indirizzo al quale intendono ricevere i documenti di fatturazione e le informative in materia di rateizzazione qualora esso sia diverso dal recapito già noto all'esercente la vendita e al gestore del servizio idrico integrato;
- con riferimento alle modalità di recupero dei crediti maturati nel periodo di sospensione e non riscossi, prevedere che siano definiti appositi meccanismi a copertura del rischio morosità in modo tale che sia sempre assicurato un incentivo ad un comportamento efficiente, da parte degli esercenti la vendita e dei gestori del servizio idrico integrato, nelle azioni di gestione e recupero del credito; e che a tal fine:
  - a) siano confermate le proposte relative alle azioni che l'esercente la vendita e il gestore del servizio idrico integrato devono avere svolto per poter accedere agli strumenti di copertura del credito non riscosso;
  - b) sia definita con successivo provvedimento una percentuale da riconoscere all'esercente la vendita e al gestore del servizio idrico integrato sul credito non riscosso, al fine di incentivare i medesimi esercenti/gestori a perseguire le azioni di recupero dei crediti anche successivamente alla partecipazione al meccanismo, stabilendo altresì che la predetta percentuale sia determinata sulla base della percentuale media di mancata riscossione rilevata da tutti gli esercenti la vendita e dai gestori che richiedono di partecipare al meccanismo



suddetto, calcolata alla luce della documentazione fornita dai medesimi esercenti decorsi almeno 24 mesi;

- c) sia prevista con successivo provvedimento una ulteriore soglia al di sopra della quale ritenere operativo il meccanismo di premialità, stabilendo che tale sistema sia implementato nel caso in cui l'esercente o il gestore stesso dimostri di aver recuperato una quota di crediti superiore alla soglia determinata dall'Autorità, in modo tale che venga assegnata all'esercente la vendita e al gestore del servizio idrico integrato richiedente una percentuale di riconoscimento maggiore di quella definita ai sensi della precedente lettera b) sul livello dei crediti non riscossi;
- d) l'erogazione dell'ammontare a copertura del rischio di credito sia annuale a partire dal termine di cui alla precedente lettera b);
- confermare la non applicazione del provvedimento ai crediti i cui termini di pagamento sono scaduti nel periodo precedente al 20 maggio 2012, e per i quali sono state emesse fatture, considerato che la regolazione adottata, in particolare il blocco della sospensione dei termini di pagamento della fornitura, non ha influenzato il rischio morosità per l'impresa di vendita e per il gestore del servizio idrico integrato con riferimento a tali crediti, avendo anzi prodotto effetti potenzialmente positivi, permettendo in particolare alla clientela non domestica di continuare a svolgere la propria attività in una situazione di evento eccezionale e consentendo alla clientela stessa un più agevole adempimento nei confronti dell'esercente la vendita e del gestore del servizio idrico integrato;
- con riferimento alle anticipazioni di cui alla deliberazione 314/2012/R/com, prevedere che \_\_:—sia posticipato il termine di prima consegna della documentazione attestante lo stato dei pagamenti, dal 20 novembre 2012 al 31 dicembre 2012, confermando per il resto la regolare frequenza in accordo a quanto definito nello schema di provvedimento;
- prevedere che, al seguito del venir meno del periodo di sospensione dei termini di pagamento delle fatture trovino nuovamente applicazione le previsioni in tema di sospensione della fornitura per inadempimenti dei clienti finali, fatte in ogni caso salve le previsioni in materia di scadenza dei pagamenti a seguito di rateizzazione ed eventuali successivi interventi normativi che estendano i termini di sospensione dei pagamenti;
- uniformare, pur tenendo conto delle specificità del settore, i criteri di agevolazione del servizio idrico a quelli relativi ai settori dell'energia elettrica e del gas;
- istituire, anche con riferimento al settore idrico, un Conto destinato alla compensazione delle agevolazioni tariffarie applicate nelle zone colpite dagli eventi sismici;
- istituire una componente tariffaria per l'alimentazione del suddetto Conto, da applicare a tutti gli utenti del servizio idrico non aventi diritto alle agevolazioni tariffarie conseguenti agli eventi sismici;
- attribuire alla Cassa i compiti di gestione del Conto destinato alla compensazione delle agevolazioni tariffarie applicate nelle zone colpite dagli eventi sismici e della suddetta componente tariffaria;
- che, nell'ambito della perequazione delle agevolazioni applicate nelle zone colpite dal sisma, con riferimento ai consumi anomali, i gestori del servizio



idrico integrato applichino, alle compensazioni richieste alla Cassa, i medesimi criteri di valorizzazione dei consumi previsti dalla regolazione vigente;

- prevedere che il presente provvedimento entri in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo

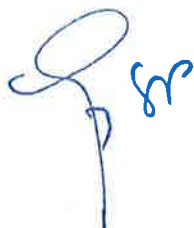
## DELIBERA

### TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### *Soggetti beneficiari delle agevolazioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come “comuni colpiti dagli eventi sismici” i comuni inclusi nell'allegato 1 al decreto ministeriale 1 giugno 2012, nonché quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 212/00.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come “moduli temporanei abitativi” i complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto legge 83/12.
- 1.3 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano alle utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato:
  - a) attive nei comuni colpiti dagli eventi sismici che risultavano già esistenti alla data del 19 maggio 2012, fino ad eventuale cambio di titolarità del relativo punto di fornitura;
  - b) site nei moduli temporanei abitativi, ivi incluse le utenze relative ai servizi generali dei suddetti moduli abitativi;
  - c) site nei comuni colpiti dagli eventi sismici, diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b), per punti di fornitura diversi da quelli originari, qualora nella titolarità di soggetti che alla data del 19 maggio 2012 erano titolari di dette utenze nei comuni colpiti dagli eventi sismici in immobili che risultano inagibili o di soggetti comunque residenti nell'unità immobiliare servita dalle medesime utenze.
- 1.4 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano altresì alle utenze di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico site nelle città di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Rovigo, qualora nella titolarità di soggetti che hanno ottenuto la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012, anche per punti di fornitura diversi da quelli originari.
- 1.5 Le agevolazioni di cui al successivo Articolo 10 si applicano ai punti di riconsegna di gas naturale che alimentano clienti finali diretti allacciati alla rete regionale di trasporto, con l'esclusione dei soggetti che esercitano attività di produzione termoelettrica, che sono:
  - a) localizzati nei comuni di cui al precedente comma 1.1;
  - b) oppure situati nei comuni di cui al comma 1.4, qualora abbiamo ottenuto la sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto



ministeriale 1 giugno 2012, secondo le stesse modalità di cui al medesimo comma 1.4.

- 1.6 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano automaticamente per le utenze di cui al precedente comma 1.3, lettere a) e b).
- 1.7 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento si applicano su richiesta del soggetto interessato per le utenze di cui ai precedenti commi 1.3, lettera c), 1.4 e 1.5, con le modalità di cui al successivo Articolo 2.
- 1.8 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono riconosciute per un periodo pari a ventiquattro (24) mesi decorrenti dal 20 maggio 2012, nei limiti previsti nei Titoli II e III e con l'eccezione di quanto previsto al successivo Articolo 10.
- 1.9 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il *bonus* elettrico, di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 e 350/2012/R/eel, e il *bonus* gas, di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09.
- 1.10 Le agevolazioni previste per il servizio idrico integrato disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con eventuali agevolazioni locali a sconto degli importi inerenti tale servizio;
- 1.11 Di norma ciascun soggetto beneficiario può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento in tanti punti di fornitura quanti erano quelli attivi alla data del 19 maggio 2012 nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
- 1.12 In deroga a quanto previsto al precedente comma 1.11, nel caso in cui le utenze di cui al comma 1.3, lettera a), siano allocate in unità immobiliari inagibili, il soggetto titolare può godere delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sia in relazione alle utenze site nelle suddette unità immobiliari, sia in relazione alle utenze di cui al precedente comma 1.3, lettere b) e c).
- 1.13 I soggetti di cui al comma 1.4 possono godere delle agevolazioni disciplinate nel presente provvedimento sia in relazione alle utenze site nelle unità immobiliari originarie, sia nelle unità immobiliari eventualmente utilizzate dopo il terremoto.

## Articolo 2

### *Modalità di ottenimento delle agevolazioni non automatiche*

- 2.1 I soggetti di cui al precedente comma 1.3, lettera c), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 19 e, ove necessario, di cui ai commi 6.3, 9.1 e 20.1 presentano all' esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
  - a) copia dell'atto di certificazione dell'Autorità comunale competente, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare nella titolarità del cliente finale, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'inagibilità dell'originaria unità immobiliare nella titolarità del medesimo cliente finale;
  - b) autocertificazione che, in relazione al punto di fornitura asservito all'unità immobiliare di cui alla lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data del 19 maggio 2012 risiedevano nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);

- c) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a);
  - d) eventuale autocertificazione che l'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a) è la casa di residenza;
  - e) l'autocertificazione di aver risieduto alla data del 19 maggio 2012 nella medesima unità immobiliare, qualora il soggetto richiedente sia diverso dal titolare delle utenze nell'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 2.2 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 2.1 all'azienda distributrice competente entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, ai fini di attivare le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 e, ove necessario, di cui ai commi 6.3 e 9.1. La relativa documentazione sarà messa a disposizione dal venditore all'azienda distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 2.3 L'azienda distributrice di cui al precedente comma 2.2 e il gestore del servizio idrico integrato di cui al comma 2.1 verifica che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a), fosse attivo alla data del 19 maggio 2012.
- 2.4 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 2.3, gli esercenti e i gestori di cui al medesimo comma 2.3 richiedono, ove necessario, la collaborazione degli analoghi esercenti e gestori competenti nel territorio ove è ubicata l'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a).
- 2.5 Nel caso in cui l'agibilità dell'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.1, lettera a), sia ripristinata prima della scadenza di cui al precedente comma 1.8 i soggetti di cui al comma 1.3, lettera c), ne danno comunicazione entro trenta (30) giorni all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale ed al gestore del servizio idrico integrato.
- 2.6 L'esercente la vendita di energia elettrica e di gas naturale di cui al precedente comma 2.5 trasmette, entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento, la comunicazione di cui al medesimo comma 2.5 all'azienda distributrice competente che provvede a sospendere, in riferimento all'utenza di cui al precedente comma 1.3, lettera c), le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 entro il primo giorno di ricevimento della medesima comunicazione.
- 2.7 Il gestore del servizio idrico integrato provvede a sospendere entro quindici (15) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.5 le agevolazioni di cui all'Articolo 19.
- 2.8 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 e 19 per l'unità immobiliare originaria, i soggetti di cui al precedente comma 1.4 presentano all'esercente la vendita di energia elettrica, di gas naturale e al gestore del servizio idrico integrato istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ottenimento della sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012.
- 2.9 L'esercente la vendita di energia elettrica o di gas naturale trasmette le istanze di cui al precedente comma 2.8 all'azienda distributrice competente ai fini di attivare le agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8. La relativa documentazione

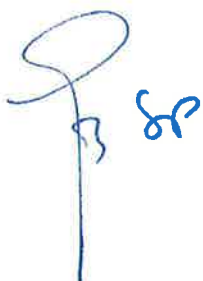
- sarà messa a disposizione dal venditore all'azienda distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 2.10 L'azienda distributrice di cui al precedente comma 2.9 e il gestore del servizio idrico di cui al comma 2.8 verifica che il punto di fornitura relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 2.8, fosse attivo alla data del 19 maggio 2012.
- 2.11 Qualora i soggetti di cui al precedente comma 1.4 usufruiscano o abbiano usufruito nel periodo dal 20 maggio 2012 fino alla scadenza di cui al precedente comma 1.8 di un punto di fornitura diverso da quello originario, in relazione al suddetto punto hanno diritto al riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8 o 19 e, ove necessario, di cui ai commi 6.3, 9.1 o 20.1, con le medesime modalità di cui ai precedenti commi da 2.1 a 2.7. A tal fine la documentazione di cui al precedente punto 2.8 è valida ai fini di quanto previsto al comma 2.1, lettera a).
- 2.12 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 10, i soggetti di cui al precedente comma 1.5, lettera a), presentano all'esercente la vendita istanza per usufruire delle suddette agevolazioni.
- 2.13 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all'Articolo 10, i soggetti di cui al precedente comma 1.5, lettera b), presentano all'esercente il servizio di vendita istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'ottenimento della sospensione prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 1 giugno 2012.
- 2.14 L'esercente la vendita trasmette le istanze di cui ai precedenti commi 2.12 e 2.13 all'impresa di trasporto competente ai fini di attivare le agevolazioni di cui all'Articolo 10. La relativa documentazione sarà messa a disposizione dal venditore all'impresa di trasporto su richiesta di quest'ultima.

## TITOLO II: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE ELETTRICO E PER IL SETTORE GAS

### Articolo 3

#### *Disposizioni per gli esercenti il servizio di distribuzione e vendita*

- 3.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento applicate dall'impresa distributrice di energia elettrica e di gas naturale sono trasferite dagli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale al cliente finale destinatario delle medesime agevolazioni.
- 3.2 È fatto obbligo ai sopradetti esercenti la vendita di pubblicare, sul proprio sito internet entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, una informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 3.3 È fatto obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di:
- a) informare il cliente di essere titolare di agevolazione;



- b) informare il cliente sulla scadenza delle agevolazioni;
  - c) dare separata evidenza delle agevolazioni applicate.
- 3.4 È fatto altresì obbligo agli esercenti la vendita di energia elettrica e di gas naturale di fornire su una fattura, almeno una volta all'anno, un dettaglio sulle modalità di calcolo delle agevolazioni applicate ai sensi del presente provvedimento.

#### Articolo 4

##### *Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche*

- 4.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui ai commi 1.3 e 1.4, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2013:
- a) le componenti  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$ , di cui al comma 31.1, lettere a), b), e c) e 31.2, lettere a), b), e c), del TIT, sono applicate in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti UC<sub>3</sub>, UC<sub>4</sub>, UC<sub>6</sub>, UC<sub>7</sub> ed MCT di cui al comma 15.1 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 50%;
  - c) le componenti tariffarie A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>, A<sub>5</sub>, A<sub>6</sub> e A<sub>s</sub> di cui al comma 38.2 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 50%.
- 4.2 Con riferimento alle medesime utenze di energia elettrica di cui al comma 1.3 e 1.4, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, nel periodo dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014:
- a) le componenti  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ ,  $\tau_3$ , di cui al comma 31.1, lettere a), b), e c) e 31.2, lettere a), b), e c), del TIT, sono applicate in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti UC<sub>3</sub>, UC<sub>4</sub>, UC<sub>6</sub>, UC<sub>7</sub> ed MCT di cui al comma 15.1 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 40%;
  - c) le componenti tariffarie A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>, A<sub>5</sub>, A<sub>6</sub> e A<sub>s</sub> di cui al comma 38.2 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 40%.
- 4.3 Al fine dell'applicazione dei corrispettivi disciplinati dal TIT e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2, le utenze di energia elettrica di cui al comma 1.3, lettera b), con l'eccezione delle utenze adibite ai servizi generali, sono trattate come le utenze di cui al comma 31.1 del TIT.
- 4.4 Al fine dell'applicazione dei corrispettivi disciplinati dal TIT e delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2, le utenze di energia elettrica di cui al comma 1.3 lettera c), e al comma 1.4 per punti di fornitura diversi da quelli originari, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, qualora presentino l'autocertificazione di cui al precedente comma 2.1, lettera d) e abbiano una potenza impegnata fino a 3 kW, sono trattate come le utenze di cui al comma 31.1 del TIT.

## Articolo 5

### *Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche*

- 5.1 Con riferimento alle utenze di energia elettrica di cui al comma 1.3 e 1.4, appartenenti a tipologie di cui al comma 2.2, lettere d), g), h), i) e j), del TIT, nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2014:
- a) la componente tariffaria TRAS, di cui al comma 5.1 del TIT, si applica in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui al comma 8.3 del TIT, si applicano in misura ridotta del 50%;
  - c) le componenti tariffarie MIS, di cui al comma 8.1 del TIME si applicano in misura ridotta del 50%.
- 5.2 Con riferimento alle medesime utenze di cui al comma 1.3 e 1.4, appartenenti a tipologie di cui al comma 2.2, lettere d), g), h), i) e j), del TIT, nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2013:
- a) le componenti UC<sub>3</sub>, UC<sub>4</sub>, UC<sub>6</sub>, UC<sub>7</sub> ed MCT di cui al comma 15.1 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti tariffarie A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>, A<sub>5</sub>, A<sub>6</sub> e A<sub>s</sub> di cui al comma 38.2 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 50%.
- 5.3 Con riferimento alle medesime utenze di cui al comma 1.3 e 1.4, appartenenti a tipologie di cui al comma 2.2, lettere d), g), h), i) e j), del TIT, nel periodo dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014:
- a) le componenti UC<sub>3</sub>, UC<sub>4</sub>, UC<sub>6</sub>, UC<sub>7</sub> ed MCT di cui al comma 15.1 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 40%;
  - b) le componenti tariffarie A<sub>2</sub>, A<sub>3</sub>, A<sub>4</sub>, A<sub>5</sub>, A<sub>6</sub> e A<sub>s</sub> di cui al comma 38.2 del TIT, sono applicate in misura ridotta del 40%.

## Articolo 6

### *Agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica*

- 6.1 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 6 kW di potenza contrattualmente impegnata, destinate all'alimentazione di moduli temporanei abitativi, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
- a) alle prestazioni regolate dal Titolo II e dal comma 28.1 del TIC, compresi i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice;
  - b) agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita per le prestazioni relative all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro.
- 6.2 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 30 kW di potenza contrattualmente impegnata, per utenze relative ai servizi generali di moduli temporanei abitativi organizzati in strutture di carattere condominiale sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 6.1, lettere a) e b).

- 6.3 Per le utenze domestiche di cui al comma 1.3, lettera c), e al comma 1.4, per punti di fornitura diversi da quelli originari, le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, ovvero le voltture o i subentri che si rendessero necessari, sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente alle prestazioni e contributi di cui al precedente comma 6.1, lettere a) e b).
- 6.4 Per le connessioni di cui ai precedenti commi 6.1, 6.2 e 6.3, le imprese distributrici non applicano al richiedente quanto previsto al comma 12.2 del TIC.
- 6.5 Le disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze elettriche nei moduli temporanei abitativi sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente:
- a) alle prestazioni regolate dal comma 28.1 del TIC;
  - b) agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita.

#### **Articolo 7**

##### *Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze domestiche*

- 7.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 1.3 e 1.4, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2013:
- a) le componenti  $\tau_1$  e  $\tau_3$ , di cui al comma 35.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti UG1, RE e RS, di cui al comma 35.3, lettere c), e) e f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 50%.
- 7.2 Con riferimento alle medesime utenze di gas naturale di cui al comma 1.3 e 1.4, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.3, lettera a), del TIVG, nel periodo dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014:
- a) le componenti  $\tau_1$  e  $\tau_3$ , di cui al comma 35.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti UG1, RE e RS, di cui al comma 35.3, lettere c), e) e f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 40%.

#### **Articolo 8**

##### *Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale per le utenze non domestiche*

- 8.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 1.3 e 1.4, diverse da quelle di cui al precedente comma 7.1, nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2013:
- a) le componenti  $\tau_1$  e  $\tau_3$ , di cui al comma 35.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti UG1, GS, RE e RS, di cui al comma 35.3, lettere c), d), e) e f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 50%.
- 8.2 Con riferimento alle medesime utenze di gas naturale di cui al comma 1.3 e 1.4, diverse da quelle di cui al precedente comma 7.1, nel periodo dal 20 maggio 2013 al 19 maggio 2014:

- a) le componenti  $\tau_1$  e  $\tau_3$ , di cui al comma 35.3, lettere a) e b), della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 50%;
- b) le componenti UG1, GS, RE e RS, di cui al comma 35.3, lettere c), d), e) e f) della RTDG, sono applicate in misura ridotta del 40%.

#### Articolo 9

##### *Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale*

- 9.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale a moduli temporanei abitativi ovvero le nuove connessioni, le voltture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui al comma 1.3, lettera c), e al comma 1.4, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita.
- 9.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 9.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 9.1.
- 9.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o voltture di utenze di gas naturale nei moduli temporanei abitativi sono effettuate senza oneri a carico del cliente finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita.

#### Articolo 10

##### *Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto*

- 10.1 Con riferimento ai clienti finali diretti allacciati alla rete di trasporto regionale di cui al comma 1.5, nell'anno solare 2013:
  - a) il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali ( $CR_r$ ), di cui al comma 8.1 della RTTG, è applicato in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti tariffarie  $GS_T$ , e  $RE_T$ , di cui al comma 23.1, lettere e) ed f), della RTTG, sono applicate in misura ridotta del 50%.
- 10.2 Con riferimento ai medesimi clienti finali diretti allacciati alla rete di trasporto regionale di cui al comma 1.5, nell'anno solare 2014:
  - a) il corrispettivo unitario di capacità per il trasporto sulle reti regionali ( $CR_r$ ), di cui al comma 8.1 della RTTG, è applicato in misura ridotta del 50%;
  - b) le componenti tariffarie  $GS_T$ , e  $RE_T$ , di cui al comma 23.1, lettere e) ed f), della RTTG, sono applicate in misura ridotta del 40%.
- 10.3 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento applicate dalle imprese di trasporto agli utenti del servizio di trasporto del gas naturale sono trasferite ai clienti finali direttamente allacciati destinatari delle medesime agevolazioni.

## Articolo 11

### *Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com*

- 11.1 Gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com, sono rateizzati secondo i criteri di cui al presente articolo, tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 11.2 La rateizzazione delle fatture di cui al precedente comma 11.1 è automaticamente effettuata su un periodo minimo pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.
- 11.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, potranno essere cumulate in una unica fattura una rata per il servizio elettrico e una rata per il servizio gas.
- 11.4 E' fatta salva la facoltà per il cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 11.2, e all'esercente la vendita del mercato libero di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per il cliente finale.
- 11.5 Gli esercenti la vendita, relativamente alle fatture di cui al comma 11.1, evidenziano a beneficio del cliente finale, nella prima fattura utile le seguenti informazioni dettagliate:
- a) sugli importi oggetto di rateizzazione e sulla non applicazione di interessi a carico del cliente finale;
  - b) sul piano di rateizzazione;
  - c) sulla facoltà del cliente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 11.2.
- 11.6 L'esercente la vendita che abbia sospeso, per il periodo dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012, la fatturazione provvede entro il 31 maggio 2013 alla contabilizzazione, a mezzo di un'unica fattura degli importi non fatturati e da rateizzare. La rateizzazione decorre a partire dalla data di emissione della suddetta fattura ed avviene ai sensi dei precedenti commi. La predetta fattura contiene altresì la comunicazione al cliente finale relativa alle informazioni di cui al precedente comma 11.5.
- 11.7 Le disposizioni del presente articolo:
- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli tramite documenti di fatturazione emessi successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi;
  - b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura e alla singola utenza, sia inferiore ad euro 100,00 (cento) per la fornitura di gas e ad euro 50,00 (cinquanta) per la fornitura di energia elettrica.

## Articolo 12

### *Recupero delle anticipazioni ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione 314/2012/R/com*

- 12.1 Gli esercenti la vendita di energia elettrica e gas che si sono avvalsi delle anticipazioni di cui di all'articolo 2 della deliberazione 314/2012/R/com trasmettono alla Cassa, entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di febbraio 2013, la documentazione attestante gli importi riscossi nel mese precedente in accordo con quanto disposto dall'Articolo 11. Con la prima documentazione dovranno essere attestati anche eventuali importi riscossi fino al mese di dicembre 2012.
- 12.2 La restituzione alla Cassa degli importi recuperati può avvenire a mezzo di rate mensili e su un periodo massimo pari a 24 mesi. Ciascuna rata contabilizza, pro-quota, anche gli interessi dovuti dagli esercenti.
- 12.3 La Cassa provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita ai sensi del presente articolo.

## Articolo 13

### *Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e agli esercenti la vendita*

- 13.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, lettera a), 4.2, lettera a), 5.1, 6.1, lettera a), 6.2, 6.3, e 6.5, lettera a), sono compensati dalla Cassa nell'ambito della perequazione generale di cui all'articolo 32 del TIT.
- 13.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributtrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 13.1.
- 13.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 13.1, l'impresa distributtrice di energia elettrica fornisce alla Cassa, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 13.4 Le imprese distributtrici tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 13.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.
- 13.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 13.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 47.1, lettera g), del TIT (di seguito: conto UC3).
- 13.6 I minori ricavi degli esercenti la maggior tutela derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3 e 6.5, lettera b), sono compensati dalla Cassa.
- 13.7 Gli eventuali minori ricavi degli esercenti la vendita sul mercato libero derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3 e 6.5, lettera b), sono compensati dalla Cassa:
- a) a condizione che i suddetti esercenti, nella propria normale prassi commerciale, applichino ai clienti finali domestici specifici corrispettivi



- per le prestazioni relative ad attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o al subentro o alla voltura;
- b) considerando come ricavo massimo ammissibile per le suddette prestazioni l'ammontare di cui al comma 11.1 del TIV.
- 13.8 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 13.6 e 13.7, l'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita fornisce alla Cassa, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 13.9 L'esercente la maggior tutela o l'esercente la vendita tiene separata evidenza contabile dei minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui ai precedenti commi 6.1, lettera b), 6.2, 6.3 e 6.5, lettera b), pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.
- 13.10 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui ai commi 13.6 e 13.7 sono posti a capo del conto di cui al comma 47.1, lettera o), del TIT.
- 13.11 La Cassa predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 13.

#### Articolo 14

##### *Compensazione delle imprese distributrici di gas naturale*

- 14.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7.1, lettera a), 7.2, lettera a), 8.1, lettera a), 8.2, lettera a), 9.1 e 9.3 sono compensati dalla Cassa nell'ambito della perequazione generale di cui all'articolo 47 della RTDG.
- 14.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributtrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 14.1.
- 14.3 Sono altresì compensati i minori ricavi derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna di gas naturale attivi nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rispetto a quanto risultava alla data del 19 maggio 2012.
- 14.4 Ai fini del precedente comma 14.3, a parziale deroga di quanto previsto dai commi 28.1 e 29.1 della RTDG, il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno  $t$  dall'impresa  $c$ ,  $NUA_{t,c}^{eff}$  e  $NUA_{t,c,i}^{eff}$ , relativamente alle località appartenenti ai comuni colpiti dagli eventi sismici, è pari al numero di clienti finali che risultavano attivi al 19 maggio 2012 nelle medesime località.
- 14.5 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 14.1 e 14.3, l'impresa distributtrice e, relativamente al solo comma 14.1, l'esercente la vendita di gas naturale forniscono alla Cassa, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 14.6 Le imprese distributtrici e gli esercenti la vendita di gas naturale tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 14.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.

- 14.7 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo sono posti in capo al conto di cui al comma 93.1, lettera c, della RTDG (di seguito: Conto UG1).
- 14.8 La Cassa predispone e trasmette all'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 14.

### **Articolo 15**

#### *Compensazione delle imprese di trasporto*

- 15.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione della riduzione del corrispettivo *CR*, di cui ai precedenti commi 10.1, lettera a) e 10.2, lettera a), sono compensati dalla Cassa nell'ambito di applicazione del meccanismo di perequazione di cui all'articolo 17 della RTTG.
- 15.2 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 15.1, le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente, secondo le medesime tempistiche previste dall'articolo 17 della RTTG.
- 15.3 Le imprese di trasporto tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 15.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.
- 15.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo sono posti in capo al conto di cui al comma 17.14 della RTTG.
- 15.5 La Cassa predispone e trasmette all'Autorità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente articolo 15.

### **Articolo 16**

#### *Provvedimenti in materia di crediti non riscossi*

- 16.1 Nel caso di *switching*, l'esercente la vendita entrante acquista dall'esercente la vendita uscente l'eventuale credito residuo relativo agli importi di cui al comma 11.5, lettera a) con le medesime procedure previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08.
- 16.2 Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano agli importi rateizzati ai sensi del presente provvedimento ma non ancora saldati, i cui termini di pagamento risultino già decorsi al momento dell'esecuzione dello *switching*.
- 16.3 Nel caso di mancata riscossione, da parte dell'esercente la vendita, dei crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati con unico documento di fatturazione ai sensi dell'Articolo 11, l'esercente la vendita ha facoltà di richiedere il riconoscimento dei crediti non riscossi, purché il medesimo esercente dimostri di avere provveduto ad effettuare:
- a) la tempestiva costituzione in mora e richiesta, nei casi possibili e dopo il termine di cui al comma 6.1 della deliberazione 314/2012/R/com, della sospensione della fornitura per morosità del cliente finale;



- b) nel caso di clienti inadempienti sottoposti a procedure concorsuali o dichiarati insolventi, l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.
- 16.4 Con successivo provvedimento, l'Autorità definisce le modalità di riconoscimento dei crediti non riscossi. Tali modalità sono definite in coerenza con i seguenti criteri:
- a) la partecipazione al meccanismo è volontaria e avviene dietro presentazione di apposita istanza alla Cassa;
  - b) l'ammontare del credito non riscosso corrisponde a quanto non incassato decorsi 24 mesi dalla scadenza della relativa fattura;
  - c) il livello dei crediti non riscossi riconosciuto è pari ad una percentuale determinata dall'Autorità sulla base della percentuale media di mancato incasso osservata tra gli esercenti la vendita che partecipano al meccanismo;
  - d) la percentuale di cui alla precedente lettera c) è incrementata qualora l'esercente dimostri di aver riscosso una quota superiore ad una soglia opportunamente individuata dall'Autorità.
- 16.5 La Cassa provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dall'esercente la vendita ai sensi del successivo provvedimento.
- 16.6 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo sono posti in capo al Conto UC3, relativamente al settore elettrico, e del Conto UG1, relativamente al settore del gas.

### **Articolo 17**

#### *Ulteriori disposizioni*

- 17.1 A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, non trovano più applicazione le previsioni di cui all'articolo 6 della deliberazione 314/2012/R/com.
- 17.2 Relativamente alle disposizioni in tema di rateizzazione previste all'Articolo 11 gli esercenti la vendita pubblicano sul proprio sito internet, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:
- a) i criteri di rateizzazione;
  - b) le modalità con cui i titolari delle utenze di cui ai commi 1.3, lettere b) e c), e 1.4, possano comunicare all'esercente la vendita l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.

### TITOLO III: DISPOSIZIONI PER IL SETTORE IDRICO

#### Articolo 18

##### *Disposizioni per i gestori del servizio idrico integrato*

- 18.1 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono applicate dal gestore del servizio idrico integrato al cliente finale destinatario delle medesime agevolazioni.
- 18.2 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato di pubblicare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sul proprio sito internet, una informativa in merito alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 18.3 È fatto obbligo ai gestori del servizio idrico integrato, su ogni fattura in cui vengono applicate le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento, di:
- a) informare l'utente di essere oggetto di agevolazione;
  - b) informare l'utente sulla scadenza delle agevolazioni;
  - c) dare separata evidenza delle agevolazioni applicate.

#### Articolo 19

##### *Agevolazioni tariffarie per la fornitura del servizio idrico integrato*

- 19.1 Con riferimento alle utenze del servizio idrico integrato di cui ai commi 1.3 e 1.4, nel periodo dal 20 maggio 2012 al 19 maggio 2014:
- a) le componenti tariffarie riferite alla fornitura dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione sono applicate nella misura ridotta del 50%;
  - b) non si applica la componente tariffaria UI1 di cui al comma 24.1 a copertura delle agevolazioni riconosciute per gli eventi sismici;
  - c) eventuali componenti tariffarie a copertura di fondi perequativi locali continuano ad essere applicate nella misura prevista dalla specifica normativa.

#### Articolo 20

##### *Agevolazioni per l'attivazione del servizio idrico integrato*

- 20.1 Per l'allacciamento e l'attivazione del servizio idrico integrato a moduli temporanei abitativi ovvero le nuove connessioni, le volture o i subentri che si rendessero necessari per le utenze domestiche di cui al comma 1.3, lettera c), e al comma 1.4, per punti di fornitura diversi da quelli originari, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.
- 20.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 20.1, i gestori non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 20.1.
- 20.3 Le disattivazioni, riattivazioni e/o volture di utenze del servizio idrico integrato nei moduli temporanei abitativi sono effettuate senza oneri a carico dell'utente



finale relativamente ai corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dai gestori del servizio.

## Articolo 21

### *Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com*

- 21.1 Gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del punto 1 della deliberazione 235/2012/R/com, sono rateizzate secondo i criteri di cui al presente articolo, tenendo conto delle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento.
- 21.2 La rateizzazione di cui al precedente comma 21.1 è effettuata su un periodo minimo pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, senza il pagamento di interessi a carico dell'utente finale.
- 21.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata all'utente finale. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta con i servizi di energia elettrica e/o gas, potranno essere cumulate in una unica fattura una rata per il servizio elettrico, una rata per il servizio gas e una rata per il servizio idrico.
- 21.4 E' fatta salva la facoltà per l'utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 21.2, ovvero per il gestore di offrire, in modo non discriminatorio, condizioni di rateizzazione migliorative per l'utente finale.
- 21.5 I gestori, relativamente alle fatture di cui al comma 21.1, evidenziano a beneficio dell'utente finale, nella prima fattura utile le seguenti informazioni dettagliate:
- a) sugli importi oggetto di rateizzazione e sulla non applicazione di interessi a carico dell'utente finale;
  - b) sul piano di rateizzazione;
  - c) sulla facoltà dell'utente finale di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a quello previsto dal comma 21.2.
- 21.6 Il gestore del servizio idrico integrato che abbia sospeso, per il periodo dal 20 maggio 2012 al 19 novembre 2012, la fatturazione provvede entro il 31 maggio 2013 alla contabilizzazione, a mezzo di un'unica fattura degli importi non fatturati e da rateizzare. La rateizzazione decorre a partire dalla data di emissione della suddetta fattura ed avviene ai sensi dei precedenti commi. La predetta fattura contiene altresì la comunicazione all'utente finale relativa alle informazioni di cui al precedente comma 21.5.
- 21.7 Le disposizioni del presente articolo:
- a) trovano applicazione anche nel caso di contabilizzazione di conguagli, quantificati ai sensi del presente provvedimento, tramite documenti di fatturazione emessi successivamente al 20 maggio 2012 e nei 12 mesi successivi;
  - b) non trovano applicazione qualora l'importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura e alla singola utenza, sia inferiore ad euro 50,00 (cinquanta).

- 21.8 I gestori del servizio idrico integrato pubblicano sul proprio sito internet, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, una informativa in merito a:
- a) i criteri di rateizzazione;
  - b) le modalità con cui i titolari delle utenze, di cui ai commi 1.3, lettere b) e c), e 1.4, possano comunicare al gestore l'eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali fatture e comunicazioni di cui al presente provvedimento relativamente al punto di fornitura originario.

## **Articolo 22**

### *Compensazione dei gestori del servizio idrico integrato*

- 22.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 19.1, 20.1 e 20.3, diversi da quelli inerenti i meccanismi perequativi locali, sono compensati dalla Cassa con cadenza quadrimestrale.
- 22.2 Alle compensazioni di cui al precedente comma 22.1 i gestori del servizio idrico integrato applicano i medesimi criteri di valorizzazione dei consumi previsti dalla regolazione vigente.
- 22.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 22.1, il gestore del servizio idrico integrato fornisce alla Cassa, secondo le procedure di cui al successivo comma 22.7, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 22.4 I gestori del servizio idrico integrato tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 22.1, pena la decadenza del diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.
- 22.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 22.1 sono posti in capo al Conto di cui al comma 24.3 (di seguito: conto UI1).
- 22.6 Non sono soggetti a compensazione le partite perequative locali ed i consumi anomali derivanti da danni causati dagli eventi sismici.
- 22.7 La Cassa predispone, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente Articolo 22 e le sottopone, entro il medesimo termine, all'approvazione dell'Ufficio speciale Tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità.

## **Articolo 23**

### *Provvedimenti in materia di crediti non riscossi*

- 23.1 Nel caso di mancata riscossione, da parte del gestore del servizio idrico integrato, dei crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e comunque dei crediti fatturati con unico documento di fatturazione ai sensi del precedente Articolo 21, il gestore ha facoltà di richiedere il riconoscimento degli importi non riscossi, purché il medesimo esercente dimostri di aver provveduto ad effettuare l'esperimento delle azioni previste dalla normativa primaria a tutela del credito.
- 23.2 Con successivo provvedimento l'Autorità definisce le modalità di riconoscimento dei crediti non riscossi. Tali modalità sono definite in coerenza con i seguenti criteri:

- a) la partecipazione al meccanismo è volontaria e avviene dietro presentazione di apposita istanza alla Cassa;
  - b) l'ammontare del credito non riscosso corrisponde a quanto non incassato decorsi 24 mesi dalla scadenza della relativa fattura;
  - c) il livello dei crediti non riscossi riconosciuto è pari ad una percentuale determinata dall'Autorità sulla base della percentuale media di mancato incasso osservata tra i gestori del servizio idrico integrato che partecipano al meccanismo;
  - d) la percentuale di cui alla precedente lettera c) è incrementata qualora l'esercente dimostri di aver riscosso una quota superiore ad una soglia opportunamente individuata dall'Autorità.
- 23.3 La Cassa provvede alle verifiche in ordine alla correttezza e alla veridicità del contenuto della documentazione fornita dal gestore del servizio idrico integrato ai sensi del successivo provvedimento.
- 23.4 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo sono posti in capo al conto UI1.

#### Articolo 24

##### *Istituzione del Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e disposizioni alla Cassa*

- 24.1 A decorrere dall'1 gennaio 2013 è istituita la componente tariffaria UI1 per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, espressa in centesimi di euro per metro cubo ed applicata a tutte le utenze del servizio idrico integrato.
- 24.2 L'Autorità aggiorna la componente UI1 di cui al precedente comma 24.1 con cadenza semestrale.
- 24.3 È istituito presso la Cassa il Conto per la perequazione dei costi relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato dalla componente UI1 di cui al comma 24.1.
- 24.4 I gestori del servizio idrico integrati versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, gli importi derivanti dall'applicazione della componente UI1.
- 24.5 In caso di mancato o parziale versamento da parte degli esercenti, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari al tasso di riferimento della Banca centrale europea maggiorato:
- a) per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;
  - b) per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 calcolato a partire dal tasso TEGM relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 100.000 euro.
- 24.6 La Cassa definisce le modalità operative in base alle quali i gestori del servizio idrico integrato provvedono ai versamenti sul conto UI1 e le sottopone, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, all'approvazione dell'Ufficio speciale Tariffe e qualità dei servizi idrici dell'Autorità.
- 24.7 Entro centoventi giorni dal termine di ciascun bimestre, la Cassa trasmette all'Autorità un rapporto dettagliato della gestione del conto UI1, fornendo elementi utili per gli aggiornamenti della corrispondente componente tariffaria.

- 24.8 La Cassa può utilizzare le giacenze esistenti presso gli altri conti da essa gestiti per far fronte ad eventuali carenze temporanee di disponibilità del conto UI1, a condizione che sia garantita la capienza dei conti dai quali il prelievo è stato effettuato a fronte dei previsti pagamenti e che, a tal fine, si provveda al loro progressivo reintegro.
- 24.9 I costi derivanti dalla gestione del conto UI1 sostenuti dalla Cassa sono spesati a valere sul conto UI1 medesimo.

#### TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Articolo 25

##### *Disposizioni transitorie e finali*

- 25.1 Dall'1 gennaio 2013 la componente tariffaria UI1, di cui al comma 24.1, è pari a 0,05 centesimi di euro/metro cubo.
- 25.2 In deroga al comma 24.4, il primo versamento della componente UI1 alla Cassa è effettuato entro il 31 agosto 2013, con riferimento al periodo 1 gennaio –30 giugno 2013.
- 25.3 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche nel caso in cui i servizi oggetto di agevolazione tariffaria ed i servizi di connessione/attivazione, erogati successivamente al 20 maggio 2012, siano già stati oggetto di fatturazione e di pagamento per volontà del cliente finale. In tal caso, gli esercenti provvedono ad effettuare i relativi conguagli nella prima bolletta utile successiva al 31 maggio 2013.
- 25.4 In deroga a quanto disposto dalla deliberazione n. 40/04, la fornitura di gas naturale agli impianti di utenza siti nei comuni colpiti dagli eventi sismici, o realizzati nei moduli temporanei abitativi, o per le utenze di gas naturale nella titolarità dei soggetti di cui al comma 1.4, è attivata previa acquisizione del modulo di cui all'Allegato E alla medesima deliberazione n. 40/04, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore.
- 25.5 La deroga di cui al precedente comma 25.4 è valida fino alla data di cui al precedente comma 1.8.
- 25.6 In deroga a quanto previsto dal comma 12.1, lettera b), punto i) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 e dal comma 4.1, lettere b), punto i), e comma 4.2 lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09 per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni fisiche riconducibili alle utenze di cui al comma 1.3 lettere b) e c) e comma 1.4 di questo provvedimento la mancata presenza del requisito della residenza anagrafica non costituisce elemento ostativo all'ammissione o al rinnovo del *bonus* elettrico e del *bonus* gas.
- 25.7 In deroga a quanto previsti dal comma 12.1, lettera c) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 per i clienti economicamente svantaggiati riconducibili alle utenze di cui al comma 1.3 lettere b) del presente provvedimento una potenza contrattualmente impegnata superiore a 3 kW o a 4,5 kW non costituisca elemento ostativo all'ammissione o al rinnovo del *bonus* elettrico.

- 25.8 È dato mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Utenti per l'adozione di modalità operative che consentano al Sistema informatico per la gestione dell'ammissione (SGate), di cui all'articolo 24, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, di garantire la continuità, il rinnovo e l'ammissione all'erogazione della compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e gas ai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni fisiche riconducibili alle utenze di cui al comma 1.3, lettere b) e c) e al comma 1.4 del presente provvedimento.
- 25.9 Il presente provvedimento è notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministero per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, alla Regione Emilia Romagna, alla Regione Veneto, alla Regione Lombardia, all'ANCI e alla Cassa.
- 25.10 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

16 gennaio 2013

SP

IL PRESIDENTE  
Guido Bortoni

